

**ACCORDO TRA IL COMUNE DI MATERA E LA PROVINCIA DI MATERA PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE
L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO CON IL PROFILO
DI “SPECIALISTA SERVIZI TECNICI – INGEGNERE AMBIENTALE”**

TRA

Il Comune di Matera, rappresentato dalla Dott.ssa Francesca BASTA, in qualità di Segretario Generale Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione del Personale, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione;

E

La Provincia di Matera, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Angela ETTORRE, in qualità di Segretario Generale che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione;

PREMESSO CHE

- l'art.9, comma 1, della legge 16.01.2003 n.3, prevede che gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
- l'art.3, comma 61 della legge 24.12.2003 n.350 prevede che, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- la delibera n. 124/2013 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria, afferma che la lettera e lo scopo della norma non consentono di ancorare il previo accordo di cui alla legge 350/2003 a una data anteriore alla approvazione della graduatoria;
- il parere espresso dall'ANCI in data 08.09.2004, chiarisce che il “previo accordo” previsto dall'art.3, comma 61 della legge 24.12.2003 n.350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;
- la sentenza n.14 del 28.07.2011 del Consiglio di Stato ha stabilito che “sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”.
- il T.A.R. per la Basilicata con sentenza n. 574/2011, resa nella Camera di Consiglio del 16/11/2011 e depositata in Segreteria in data 14/12/2011, ha ulteriormente confermato la legittimità dell'accordo successivo tra Amministrazioni Pubbliche finalizzato all'utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità;
- la sentenza n. 4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato secondo la quale “lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità”; ed inoltre ha ancora precisato quanto segue: “Sotto altro profilo, come evidenziato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n.14 del 2011, l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata all'amministrazione circa le modalità di

assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, è maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità, trattandosi di assunzione che avviene allorché siano noti i soggetti in graduatoria e tale circostanza potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria, sicché può ben ritenersi che sul piano dell'ordinamento positivo, si è realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria che costituisce ormai modalità di reclutamento prioritaria. Quanto esposto sulla priorità della modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria, comporta quale corollario la necessità della motivazione, ove l'amministrazione decida di non utilizzare il metodo o altro metodo di assunzione (cif., Cons. Stato, ad. Plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011)”;

- la Circolare n.5/2013 del “Dipartimento della Funzione Pubblica” sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;
- l’art. 35, comma 7, d.lgs. 165/2001 dispone: *“Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina [...] le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti”*;
- l’art. 91, comma 4, TUEL dispone: *“Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”*;
- l’art. 1, c. 147, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) dispone quanto segue: *“Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:*
 - a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;*
 - b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;*
 - c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.”*

Vista la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 0090525/2023, con la quale la Provincia di Matera ha richiesto l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria relativa al concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Specialista Servizi Tecnici – Ingegnere Ambientale;

Rilevato che è intendimento del Comune di Matera concedere l'assenso all'utilizzo della stessa da parte della Provincia di Matera, previa sottoscrizione di apposita convenzione da parte dei rispettivi responsabili;

Rilevato, altresì, che il suddetto Ente ha chiesto di formalizzare la disponibilità a convenzionarsi per autorizzare l'utilizzo tramite scorrimento della graduatoria finale del concorso pubblico a tempo indeterminato per il profilo di Specialista Servizi Tecnici – Ingegnere Ambientale, approvata dal Comune di Matera;

Dato atto che il Comune di Matera con deliberazione di Giunta Comunale ha autorizzato la Provincia di Matera ad utilizzare la graduatoria in argomento e ha approvato lo schema di convenzione da sottoporre ai fini della sottoscrizione della stessa;

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Matera autorizza la Provincia di Matera ad utilizzare, per l'instaurazione di n. 1 rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, la graduatoria a tempo indeterminato degli idonei del concorso pubblico per esami per n. 1 posto con profilo professionale "Specialista Servizi Tecnici – Ingegnere Ambientale", approvata con determinazione di RCG n. 2079/2023 del 17/08/2023;

Art. 2 - FINALITA' E PRINCIPI

La finalità della presente Convenzione è di attivare una forma di cooperazione che consenta il raggiungimento di obiettivi specifici che si possono così sintetizzare:

- a) semplificazione dei procedimenti di selezione;
- b) economia di atti amministrativi;
- c) standardizzazione delle procedure;
- d) riduzione dei tempi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
- e) riduzione dei costi;
- f) eliminazione del "rischio contenzioso";
- g) attuazione dei principi di cui all'art. 97 Costituzione e di cui all'art. 1 L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 3 - MODALITA' OPERATIVE

La graduatoria dei candidati idonei ma non vincitori del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di "Specialista Servizi Tecnici – Ingegnere Ambientale", del Comune di Matera, potrà quindi essere utilizzata dalla Provincia di Matera, nel rispetto del quadro legislativo e regolamentare di riferimento sottoscrizione di apposita convenzione da parte dei rispettivi responsabili;

La Provincia di Matera effettua le proposte di assunzione nel rispetto dell'ordine di merito della graduatoria, con esclusione dei candidati idonei che hanno già stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato con altro ente;

In caso di accettazione della proposta di contratto della Provincia di Matera da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, la medesima Provincia e il candidato stipulano il contratto individuale di lavoro;

L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa vigente in materia;

L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso la Provincia di Matera non pregiudica in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo;

La Provincia di Matera si impegna a comunicare al Comune di Matera, tempestivamente, le assunzioni disposte tramite utilizzo della graduatoria in oggetto;

Il Comune di Matera è estraneo a qualsiasi procedimento, adempimento e valutazione tecnico giuridica in merito ai presupposti ed alle condizioni legittimanti la costituzione di rapporti di lavoro con i soggetti inseriti nella citata graduatoria, da parte della Provincia di Matera.

Art. 4 - DURATA E RECESSO

Il presente accordo è valido dalla data di stipula e resta valido fino alla data di scadenza della graduatoria in essere presso il Comune di Matera e potrà essere risolta in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

1. scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi Enti;
2. recesso di una delle due Amministrazioni contraenti, da formulare con atto deliberativo con preavviso di almeno 30 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Matera

Il Segretario Generale, Dirigente del Servizio
Organizzazione e Gestione del personale

Dott.ssa Francesca BASTA

Per la Provincia di Matera

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Angela ETTORRE